



Roma, 13/03/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602519/A.G.
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato n. 1827/2026 del 6 marzo 2026: inammissibilità del ricorso per difetto di interesse avverso i provvedimenti di assegnazione ed autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica già istituita e vacante da anni**

Circolare n. 15796

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza Consiglio di Stato n. 1827/2026 del 6 marzo 2026:
inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse giuridicamente qualificato
avverso l'attivazione di sede farmaceutica previamente istituita e vacante da anni.***

Si informa che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 1827/2026, pubblicata il 6 marzo 2026 ([clicca qui](#)), ha confermato la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso, per difetto originario di interesse, proposto da alcuni titolari di sedi farmaceutiche operanti nel Comune di Porto Torres avverso i provvedimenti di assegnazione ed autorizzazione all'apertura, a seguito di concorso straordinario, della sede farmaceutica (n. 6) già istituita in pianta organica e vacante da anni.

I ricorrenti, in primo grado, hanno dedotto l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di assegnazione ed autorizzazione all'apertura della nuova sede sul rilievo che il farmacista assegnatario fosse risultato privo dei requisiti di partecipazione e permanenza in graduatoria successivamente alla presentazione della domanda di concorso per essere divenuto, *medio tempore*, socio di società titolare di farmacia urbana e averne successivamente ceduto le quote.

Il giudice di prime cure, in adesione all'eccezione del controinteressato, ha dichiarato il ricorso collettivo inammissibile per difetto originario di interesse per le seguenti ragioni.

Il T.A.R. ha escluso che l'assegnazione della sede *de qua* - già istituita e rimasta vacante da anni - abbia leso la posizione giuridica dei ricorrenti e ciò in quanto *“la riattivazione della sede n. 6 di Porto Torres, pur comportando di fatto una perdita reddituale correlata allo sviamento di clientela per i titolari delle sedi limitrofe, avrebbe avuto come fine il ripristino della corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti dell'area interessata e non avrebbe inciso sulla pianta organica o sulla perimetrazione delle singole zone di competenza delle farmacie vicine”*.

In ragione di tali considerazioni, il primo giudice ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, il cui accoglimento *“darebbe luogo ad un mero e astratto controllo di legittimità dell'azione amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'assegnazione della sede al controinteressato, senza alcuna utilità concreta per i ricorrenti”*.

I farmacisti, pertanto, hanno impugnato la pronuncia di prime cure articolando il ricorso su due censure, l'una tesa a stigmatizzare la definizione in rito per carenza di interesse, l'altra volta a riproporre la denuncia di carenza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione del controinteressato stabiliti dal bando di concorso.

Il Giudice di appello, con riferimento alla prima censura, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“[l]a riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”* (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829).

Di conseguenza, i soggetti deducenti hanno azionato un interesse - quello alla conservazione della propria fetta di clientela - sì fattualmente differenziato, avendo essi agito in qualità di esercenti attività farmaceutica che vedrebbero inciso il proprio bacino di utenza dall'attivazione di una sede vacante nello stesso Comune della Regione Sardegna, ma non qualificato sul piano giuridico.

Tale interesse, infatti, *“sarebbe stato apprezzabile giuridicamente laddove fosse stato dedotto in maniera tempestiva, ossia impugnando gli atti istitutivi della sede farmaceutica oggetto della causa, attraverso i quali l'ente comunale è intervenuto sulla pianta organica preesistente e ha inciso sul bacino d'utenza delle sedi preesistenti sul territorio, sacrificando l'interesse commerciale dei farmacisti già insediati. Difatti, il decremento delle entrate e lo sviamento di clientela per effetto di una maggiore concorrenza lamentati dalle appellanti rinvergono il proprio antecedente causale nell'istituzione - avvenuta nell'anno 2011 - e non*

nell'assegnazione della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres – concretatasi, come specificato sopra, nel 2023”.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha chiarito che lo scopo delle norme concernenti il servizio farmaceutico – in particolare, degli artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativi alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche – *“non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l'efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello”* (così, Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410; *id.*, 19 settembre 2019, n. 6237; *id.*, 2 maggio 2016, n. 1659).

Gli appellanti, dunque, in difetto di un interesse giuridicamente qualificato azionabile avverso la mera attivazione della sede farmaceutica previamente istituita, si sono ritrovati a sollecitare in giudizio un mero controllo della legittimità dell'azione amministrativa, la quale non è idonea a costituire di per sé un bene della vita suscettibile di formare oggetto di una situazione giuridica di interesse legittimo, stante l'assenza di connessione con una posizione sostanziale lesa dall'esercizio del potere amministrativo.

Sotto altro profilo, poi, l'ipotetica soppressione della sede farmaceutica in parola che conseguirebbe, in sede di revisione della pianta organica, al presunto calo demografico degli utili anni *“sconta un insanabile tasso di congetturalità, atteso che, con essa, le appellanti, rifacendosi ad un'evenienza del tutto indimostrata, invocano la tutela giurisdizionale di un interesse puramente ipotetico, privo di concretezza, realizzando una vera e propria proiezione su poteri amministrativi non ancora esercitati, nonché una (inammissibile) sostituzione dell'Amministrazione comunale negli apprezzamenti discrezionali di cui essa gode – al momento della (obbligatoria) revisione periodica delle farmacie – nel decidere se sopprimere o meno una sede farmaceutica in caso di diminuzione della popolazione residente”*.

Per il Consiglio di Stato, dunque, *“non è possibile cogliere la concreta utilità che le ricorrenti avrebbero potuto trarre – nella propria sfera giuridica – dall'eventuale accoglimento del gravame, non potendo rilevare a tal fine un (eventuale) generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa”*.

Alla luce delle suddette argomentazioni, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del T.A.R. di inammissibilità del ricorso *“per difetto originario di interesse, indipendentemente dalle sorti della graduatoria concorsuale e dalla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla lex specialis in capo al farmacista assegnatario della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres, atteso che – come detto – i titolari delle (altre) sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale hanno fatto valere un interesse di mero fatto – giuridicamente non rilevante e, quindi, non giustiziabile – alla rimozione dei provvedimenti impugnati in prime cure”*.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

